

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82¹

“Codice dell’amministrazione digitale”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 112, S.O., del 16 maggio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;*

Visto l'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

Visto l'*articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;*

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*

Visto il *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;*

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*

Visto il *decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;*

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;*

Vista la *legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;*

Visto il *decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;*

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla *direttiva 98/34/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla *direttiva 98/48/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla *legge 21 giugno 1986, n. 317*, così come modificata dal *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;*

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;*

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

¹ Per l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l'avvio on-line di istanze di prevenzione incendi, vedi il *Decreto 12 luglio 2007*

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

“Omissis”

Articolo 4

Partecipazione al procedimento amministrativo informatico²

“Omissis”

Articolo 12

Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)³.

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 27*

² Articolo abrogato dall' *art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

³ Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*, dall'*art. 9, comma 6, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice^{4,5,6}.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice⁷ ai sensi e nei limiti degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice⁸ è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti⁹.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71¹⁰.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi¹¹.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo¹².

4. ¹³.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di

⁴ Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

⁵ Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*

⁶ Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 2 marzo 2011* e, successivamente, l'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.P.C.M. 25 maggio 2011*

⁷ Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

⁸ Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

⁹ Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*

¹⁰ Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 11, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 179/2016*

¹¹ Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*

¹² Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

¹³ Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'*articolo 71*¹⁴.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati^{15,16}.

“Omissis”

Articolo 15

Digitalizzazione e riorganizzazione

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 12*, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese¹⁷, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'*articolo 71*.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano¹⁸.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'*articolo 27*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'*articolo 27*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione^{19,20}.

¹⁴ Comma abrogato dall' *art. 11, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

¹⁵ Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*

¹⁶ Comma abrogato dall' *art. 11, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

¹⁷ A norma dell' *art. 61, comma 2, lett. d)*, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l'espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici»

¹⁸ Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*

¹⁹ Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*

²⁰ Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 1, D.P.C.M. 9 febbraio 2011*, l'*art. 2, comma 1, lett. b)*, D.P.C.M. 2 marzo 2011 e, successivamente, l'*art. 2, comma 1, lett. a)*, n. 2), D.P.C.M. 25 maggio 2011

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea²¹.

3-bis.²².

3-ter.²³.

3-quater.²⁴.

3-quinquies.²⁵.

3-sexies.²⁶.

3-septies.²⁷.

3-octies.²⁸.

“Omissis”

Articolo 52

*Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni*²⁹

1.³⁰.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'*articolo 68, comma 3, del presente Codice*, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato *articolo 2, comma 1, lettera h)*, è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7^{31,32}.

²¹ Con *Decreto 17 giugno 2008* sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza

²² Comma abrogato dall'*art. 19, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*

²³ Comma abrogato dall'*art. 19, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*

²⁴ Comma abrogato dall'*art. 19, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*

²⁵ Comma abrogato dall'*art. 19, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*

²⁶ Comma abrogato dall'*art. 19, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*

²⁷ Comma abrogato dall'*art. 19, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*

²⁸ Comma abrogato dall'*art. 19, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*

²⁹ Articolo modificato dall'*art. 36, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*

³⁰ Comma abrogato dall'*art. 42, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

³¹ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102*

³² Vedi, anche, l'*art. 9, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 2*, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'*articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonché azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri³³.

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 2*, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8.³⁴

9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

“Omissis”

Articolo 65

*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*³⁵

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'*articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, sono valide³⁶:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato³⁷;

³³ Comma così modificato dall' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102*

³⁴ Comma abrogato dall' *art. 42, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

³⁵ In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 103, L. 13 luglio 2015, n. 107*

³⁶ Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti³⁸;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;⁽³⁹²⁾

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'*articolo 71*, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'*articolo 6*, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario^{39,40}.

1-bis.⁴¹

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso⁴².

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento⁴³.

3.⁴⁴

4. Il comma 2 dell'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'*articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*».

³⁷ Lettera sostituita dall'*art. 47-sexies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, così modificata dall' *art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

³⁸ Lettera così modificata dall' *art. 51, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

³⁹ Lettera inserita dall'*art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* e sostituita dall'*art. 47, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 51, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

⁴⁰ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il *D.P.C.M. 27 settembre 2012*

⁴¹ Comma abrogato dall' *art. 51, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

⁴² Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, così modificato dall' *art. 51, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

⁴³ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*, dall'*art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e, successivamente, dall' *art. 51, comma 1, lett. g), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*

⁴⁴ Comma abrogato dall'*art. 47, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*